Casella PEC piena: cosa succede alle notifiche?

di Andrea Magagnoli

Pubblicato il 6 Dicembre 2023

La Corte di Cassazione ha affrontato la problematica della mancata ricezione di atti processuali via PEC a causa della saturazione della casella.
Emergono due orientamenti: l'obbligo di rinnovare la notifica al domicilio fisico e l'interpretazione che considera valida la notifica anche se non ricevuta per saturazione della PEC.

Qualora un atto processuale non abbia avuto regolare ricezione nella casella di posta elettronica a seguito della sua saturazione al destinatario **spetta il diritto ad una seconda notifica.**

Lo chiarisce la Corte di cassazione.

Il caso: mancata ricezione di un atto processuale per casella PEC piena

Tale ultimo provvedimento riprende uno degli indirizzi già presenti in seno alla giurisprudenza di legittimità sulla questione degli effetti della mancata ricezione di un atto processuale.

Sul punto delle conseguenze ed obblighi per il soggetto che procede alla notifica si sono formati due diversi e contrastanti indirizzi.

Vediamoli separatamente.

Entrambi, in assenza di una disposizione specificamente prevista per il caso di specie trovano la propria base sul contenuto di disposizioni previste per altri casi.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

I giudici della Corte di cassazione risolvono infatti la questione sulla base di due norme riservate in via generale al

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D